

N. R.G. 3435/2013

Sentenza n. 116/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 3435/2013

Repert. n. 283/2014 del 24/01/2014



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3435/2013

tra

S. [REDACTED] F. [REDACTED] N. [REDACTED] SRL

ATTORE APPELLANTE

e

F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRL

CONVENUTO APPELLATO

Oggi 23 gennaio 2014 innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per S. [REDACTED] F. [REDACTED] N. [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per F. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Entrambi i procuratori depositano note spese.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi



Sentenza n. 116/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 3435/2013

Repert. n. 283/2014 del 24/01/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3435/2013 promossa da:

S. F. N. SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in

ATTORE APPELLANTE

contro

F. SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.

CONVENUTO APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 22.12.2011 S. F. N. s.r.l. proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3019/2011, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 23.11.2011 su richiesta del F. , il quale chiedeva il pagamento della somma di euro 1.260,00 invocando il mancato pagamento della fattura n. 52 del 31.01.2009.

In data 14.02.2011 S. F. N. s.r.l. acquistava da S. s.r.l. un credito di euro 1.275,17 da quest'ultima vantato nei confronti di B. (relativo alle fatture n. 4526 del 27.03.2009 e n. 5218 del 31.03.2009), divenendo, pertanto, creditrice della predetta somma nei confronti della stessa B. in data 16.02.2011 S. F. N. notificava la cessione del credito a B., l'opposta però era stata dichiarata fallita il 25.08.2010.

S. F. N. a fronte delle richieste del F. B. aveva eccepito più volte la compensazione ex art. 56 l. fall, tra la somma di euro 1.260,00 e la maggior somma di euro 1.275,17, ribadendo che nulla doveva al fallimento risultando, anzi, a credito della differenza.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione di S. F. N., condannandola alle spese di lite, affermando *"l'impossibilità della prospettata compensazione; infatti, ammettendola, si avrebbe che l'opponente in tal modo "scavalcherebbe" la schiera dei creditori ammessi al fallimento, andando a*

pagina 2 di 4



ridurre a loro svantaggio la massa dell'eventuale attivo del fallimento, cristallizzato al momento della sua dichiarazione, ed andando contro il principio della par condicio creditorum.

Superfluo a questo punto appare richiamare la legge fallimentare, chiara ed ineccepibile, nonché la giurisprudenza in tema.

L'opposizione non può che essere respinta ricordando all'opponente la possibilità d'insinuazione nel fallimento, magari tardivamente, se non già chiuso. Alla soccombenza seguono le spese del provocato giudizio ".

Tale decisione, tuttavia, deve essere riformata.

Secondo la ormai pacifica giurisprudenza, l'art. 56 1. fallimentare comma 2 consente di opporre in compensazione i crediti già scaduti alla data del fallimento anche se acquistati dopo la dichiarazione di fallimento.

La Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 775/99 (alla quale si è conformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr Cass. 11288/01, Cass. 1086/03, Cass. 8042/03, Cass. 9013/03, Cass. 15779/04, Cass. 20169/04) ha infatti chiarito che, ai fini della compensazione quale prevista e voluta dal legislatore con la disposizione di cui all'art. 56 legge fallimentare, ciò che rileva è solamente che i due crediti da compensare (del fallito e del terzo) rinvercano il loro fatto genetico in momento anteriore al fallimento, essendo ben possibile che gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. (quindi l'esigibilità e la liquidità) vengano ad esistenza in momento successivo alla dichiarazione di fallimento, consentendo quindi da questo momento al debitore del fallito di opporre la compensazione. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato anche che la necessaria liquidità ed exigibilità del credito del fallito in momento anteriore al fallimento ai fini della compensazione (sostenuta da una parte della giurisprudenza) non poteva essere desunta esclusivamente dal dato costituito dal silenzio serbato dal legislatore sul punto (che all'art. 56 legge fall effettivamente nulla dice circa il momento in cui la exigibilità e liquidità del credito del fallito devono sussistere).

D'altra parte, osservava la Corte, l'interpretazione che richiede l'anteriorità dei suddetti presupposti rispetto al fallimento non può dirsi necessitata ed imposta dall'esigenza di adeguata soddisfazione dell'interesse dei creditori alla cristallizzazione della situazione debitoria e creditoria del fallito al momento del fallimento, atteso che detto interesse può essere già sufficientemente tutelato e perseguito esigendo ai fini dell'operatività della compensazione l'anteriorità al fallimento del fatto genetico di entrambi i crediti oggetto di compensazione.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto (Corte di Appello di Roma 17 gennaio 2008; Corte di Appello Torino 20 gennaio 2010; Trib. Mantova 14 marzo 2006) che la compensazione è ammissibile da parte del cessionario di crediti scaduti prima della dichiarazione di fallimento anche se acquistati dopo tale dichiarazione o nell'anno anteriore ad essa. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 novembre 2008 n.28404) ha evidenziato come l'unico requisito richiesto dalla legge per potere opporre in compensazione un credito (anche se acquistato successivamente al fallimento) è che il credito sia scaduto prima della dichiarazione di fallimento.

D'altra parte l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 56, c. 2 legge fall (che, secondo parte opponente, introduce una lesione grave ed ingiustificata alla par condicio creditorum) è già stata espressamente esclusa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 431/00, per cui anche a voler ritenere discutibile la scelta del legislatore di introdurre detta disposizione normativa, non ci si può esimere dal dare alla stessa integrale applicazione.

Ne consegue che l'opposizione svolta in primo grado sia fondata e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, vada accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Sentenza n. 116/2014 pubbl. il 23/01/2014

RG n. 3435/2013

Le spese di lite vanno poste secondo soccombenza a carico di parte appellata e si liquidano in contante dal dispositivo, secondo le tariffe professionali previste per le controversie che si svolgono avanti il Tribunale, per come si desume -con interpretazione sistematica- dal combinato disposto degli artt. 1 del D.M. 140/2012 -che fa riferimento all'Organo Giurisdizionale- e 5 secondo cui ai fini della liquidazione del compenso si deve fare riferimento al valore della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S. F. N. s.r.l. nei confronti di F. , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 51/13 depositata il 9.1.2013, così provvede:

-accoglie l'appello e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, **revoca** il Decreto Ingiuntivo n. 3019/2011, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 23.11.2011;

-condanna, altresì, il F. al pagamento, in favore dell'appellante S. F. N. s.r.l. delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.550,00, oltre € 135,50 per spese, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 23 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi



Sentenza n. 154/2014 pubbl. il 31/01/2014

RG n. 165/2013

Repert. n. 398/2014 del 31/01/2014

N. R.G. 165/2013



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013,

PROMOSSA DA

P. [REDACTED] F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (Ct. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultima dei quali in Reggio Emilia, [REDACTED] per procura in calce all'atto di citazione in primo grado;

- parte attrice/appellante -

CONTRO

I. [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con sede in Reggio Emilia, via [REDACTED] (p. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, [REDACTED] per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- parte convenuta/appellata -

OGGETTO: appello sentenza Giudice Pace di Reggio Emilia 28 giugno 2012 n. 1437.

Conclusioni attrice: "nel merito: in riforma della sentenza n. 1437/2012 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Emilia in data 6/06/2012 e depositata in data 21/06/2012, accogliere la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non originariamente proposta, rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata per i motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 4.646,14; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio

